



**AGENZIA DELLE DOGANE  
E DEI MONOPOLI**

COMUNICAZIONE PAC	2017 - 26
N. PROTOCOLLO	73363/RU DEL 21/06/2017
MITTENTE	AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SAISA – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONE INTEPROVINCIALE DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE- SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1096 della Commissione del 20 giugno 2017 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame.

Si segnala che sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 158 del 21 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) 2017/1096 che fissa il coefficiente di attribuzione da applicare ai quantitativi che formano oggetto delle domande di titoli di importazione presentate dal 1° al 7 giugno 2017 e determina i quantitativi da aggiungere al quantitativo fissato per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 nell'ambito dei contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 533/2007 nel settore del pollame.

In particolare, nell'allegato del Regolamento (UE) 2017/1096 sono riportati il coefficiente di attribuzione per le domande presentate per il sottoperiodo dal 1° luglio al 30 settembre 2017 per i contingenti con numero d'ordine 09.4067 - 09.4068 – 09.4069 e i quantitativi da aggiungere a quelli disponibili per il sottoperiodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2017 per il contingente 09.4070

Per il dettaglio si rimanda alla lettura del Regolamento (UE) 2017/1096, allegato alla presente comunicazione, entrato in vigore il 21 giugno 2017.

Si invita a portare quanto sopra a conoscenza degli operatori.

Il Direttore del SAISA *ad interim*

Dott. Roberto Chiara

Firmato digitalmente